



COMUNE DI  
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**Ordinanza n. 803 Reg. Gen. del 12/11/2012**

**OGGETTO: Provvedimenti contingibili per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili (PM<sub>10</sub>) – attivazione 2° modulo – anno 2012**

## IL SINDACO

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttiva 96/62/CE, direttiva 99/30/CE, direttiva 2000/69/CE, direttiva 2002/3/CE, direttiva 97/101/CE;

VISTO il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTA la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale 25 giugno 2008, n. 44 “Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria”;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” ed in particolare l'art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 6 dicembre 2010, n. 1025 con la quale è stata effettuata la zonizzazione e la classificazione del territorio, ai sensi della L.R. n. 9/2010 secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 155/2010, e definita la struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 17 gennaio 2011, n. 22, con la quale sono state definite le situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, i criteri per l'attivazione dei provvedimenti e le modalità di gestione, ai sensi della lettera g, comma 2 dell'art. 2 della L.R. 9/2010;

CONSIDERATO che, tra l'altro, la sopra citata deliberazione:



COMUNE DI  
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

- individua i Comuni quali autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 9/2010, tenuti all'adozione, nell'ambito dei PAC previsti all'art. 12 della L.R. n. 9/2010, degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi;
- stabilisce i criteri secondo i quali i Sindaci dei Comuni attivano i conseguenti interventi a seguito della comunicazione da parte di ARPAT del superamento del valore limite;
- stabilisce le modalità in ordine alle quali ARPAT comunica il superamento del valore limite ai Sindaci dei Comuni, alla Regione, alla Provincia ed alla AUSL competenti per territorio;
- stabilisce che i Sindaci dei Comuni individuati trasmettano alla Regione l'elenco degli interventi individuati al fine di ridurre il rischio di eccedere il numero consentito dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10, nonché la loro articolazione, le modalità di gestione e la loro durata, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della stessa deliberazione regionale;
- stabilisce che i Sindaci adottino, a partire dal 15° superamento del valore limite giornaliero di PM10, entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione Arpat del superamento stesso, gli interventi individuati, fatta salva la potestà del Sindaco di intervenire con ulteriore anticipo nei casi in cui lo riterrà opportuno, per quanto di competenza, anche in relazione al perdurare del fenomeno e della relativa intensità;
- ha abrogato la precedente deliberazione della Giunta Regionale 246/2010;

RILEVATO, dall'allegato 1 della suddetta Deliberazione, che il Comune di Sesto Fiorentino è stato inserito nell' " *Agglomerato di Firenze* ", con tre stazioni di riferimento (FI-Boboli, FI-Bassi e FI-Scandicci Buozzi), e pertanto risulta tra i Comuni con situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, tenuti all'adozione degli interventi contingibili;

CONSIDERATO che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti ammessi nell'arco di un anno solare del valore limite giornaliero per il materiale particolato fine PM10, precedentemente pari a 7, risulta essere di 35;

RICORDATO che con la Delib.G.R. n. 1025/2010 si è provveduto ad individuare la nuova rete regionale di rilevamento per la qualità dell'aria, operativa dall'1.1.2011 e che la normativa comunitaria e nazionale prevede che il calcolo dei superamenti avvenga con riferimento all'anno solare;

CONSIDERATO che, al fine di ridurre il rischio di eccedere i 35 superamenti ammessi nell'arco di un anno solare, il Sindaco di Sesto Fiorentino, quale autorità competente alla gestione delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 9/2010, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento;

CONSIDERATO che per limitare il rischio di eccedere i 35 superamenti ammessi nell'arco di un anno solare occorre intervenire con congruo anticipo predisponendo interventi in maniera graduale, proporzionata e della durata necessaria ad esplicare effetti in termini di riduzione dei livelli di concentrazione;



COMUNE DI  
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

CONSIDERATO che, come previsto dalla L.R. n. 9/2010, art. 3, comma 1, lett. d, nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale, le Amministrazioni provinciali hanno il compito di coordinare i comuni tenuti all'adozione dei PAC, di cui all'art. 4 della Delib.G.R. n. 1025/2010, in particolare modo per quanto attiene gli interventi contingibili da porre in essere nel caso in cui sussista il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

PRESO ATTO che la Provincia di Firenze ha coordinato i Comuni dell'Agglomerato di Firenze, per la definizione degli interventi contingibili, convocando appositi incontri di concertazione;

VISTA la nota del 09/02/2011, protocollo n. 6753 con la quale l'Amministrazione di Sesto Fiorentino ha trasmesso alla Regione Toscana l'elenco degli interventi contingibili da mettere in atto per limitare l'emissione del particolato atmosferico PM<sub>10</sub>;

VISTA la nota della Provincia di Firenze prot. 94984 del 01/03/2012, con la quale ha comunicato alla Regione Toscana le modifiche ai provvedimenti urgenti relativi al secondo e terzo modulo attuate nel corso del 2011, così come concordate dai Comuni dell'Agglomerato di Firenze;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 08/02/2011, che approva i provvedimenti urgenti per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dalle polveri sottili (PM<sub>10</sub>);

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 06/03/2012 che modifica la suddetta DGC n. 21/2011, recependo quanto contenuto nella nota della Provincia di Firenze sopra citata;

RILEVATO che in caso di superamento del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>, Arpat ne dà comunicazione giornaliera al Comune tramite fax e posta elettronica entro le ore 10 del primo giorno feriale successivo a quello di superamento; il Sindaco attiva i provvedimenti urgenti stabiliti, a partire dal giorno successivo all'emissione di apposita ordinanza;

TENUTO conto della comunicazione di ARPAT, pervenuta alla scrivente amministrazione in data 12/11/2012 numero di protocollo 50960, con la quale è stato comunicato per il giorno 09/11/2012 il superamento del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> per l'inquinante PM<sub>10</sub>;

RILEVATO che la suddetta comunicazione avviene per il superamento dei limiti per 15 giorni dall'inizio dell'anno in corso;

PRESO ATTO quindi che debbano essere attuati i provvedimenti del primo e secondo modulo, stabiliti con DGC n. 21 del 08/02/2011, così come modificati con DGC n. 36/2012;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

## ORDINA

a decorrere dalle ore 8,30 del 1° giorno successivo all'emanazione della presente ordinanza, quindi dal giorno 13/11/2012:



COMUNE DI  
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

- a) il divieto, in ambito domestico, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna, carbone o pellet, qualora non rappresentino il principale sistema di riscaldamento;
- b) la riduzione del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento, a cura del proprietario, dell'amministratore di condominio e del terzo responsabile dell'impianto termico, che potranno rimanere in funzione al massimo per 8 (otto) ore giornaliere;
- c) la riduzione della temperatura impostata negli impianti di riscaldamento: max 17° per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) di cui al D.P.R. n. 412/1993, e max 18° per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 dello stesso decreto;
- d) il divieto di circolazione dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30, nella porzione di territorio individuata nell'allegata planimetria. Restano esclusi dalla limitazione i parcheggi attestati lungo il perimetro viario sopra definito.

Le limitazioni di cui sopra sono valide per le seguenti categorie di veicoli:

- Motocicli a 2 tempi Euro 1 identificati dal Codice della Strada all'articolo 53, lettera a), non conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A o normative successive;
- Autovetture a benzina Euro 1 identificate dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera a) (M1), non conformi alla direttiva 91/542/CE punto 6.2.1. B o normative successive;
- Autovetture Diesel Euro 2 ed Euro 3 identificate dal Codice della Strada all'articolo 54 lettera a) (M1), non conformi alla direttiva 98/69/CE B o normative successive;
- Veicoli diesel Euro 1 per il trasporto merci identificati dal Codice della Strada all'articolo 54, lettera c), d), e), h), i) (N1, N2 ed N3) non conformi alla direttiva 91/542/CE punto 6.2.1 B o normative successive;

## STABILISCE che

1. sono esonerati dai divieti del precedente punto a) gli edifici in zone non metanizzate e gli edifici nei quali i caminetti, stufe, termocamini o termostufe sono dotati di filtri antiparticolato;
2. sono esonerati dai divieti del precedente punto b):
  - I. gli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
  - II. gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.1 (3) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
  - III. gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.6 (1) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero piscine, saune e assimilabili;
  - IV. le strutture che per fini istituzionali o di servizio o per processi produttivi



COMUNE DI  
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

devono necessariamente rimanere in funzione per 24 ore (ex: centrali operative Forze dell'ordine, impianti a ciclo produttivo continuo, ecc.);

- V. gli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- VI. gli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- VII. gli impianti termici al servizi odi uno o più edifici dotati di circuito primario, al solo fine di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire in funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- VIII. gli impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore dal D.P.R. n. 412/1993 e nei quali sia installato e funzionante uno dei due sistemi qui di seguito descritti:
  - o gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore;
  - o sistema di contabilizzazione del calore e sistema di termoregolazione della temperatura ambiente installati in ogni singola unità immobiliare e dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
- IX. impianti termici per le singole unità immobiliari aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dal D.P.R. 412/1993 e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché dello spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente.

Gli impianti di cui ai precedenti punti VIII e IX possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di 8 ore prevista dalla presente ordinanza; nelle 8 ore di durata giornaliera di attivazione la temperatura degli ambienti deve essere di 18°C come prescritto al punto 3.2.c).

Gli impianti condominiali gestiti con caldaia centralizzata non ricompresi al precedente punto VIII, a causa dell'inerzia termica, possono usufruire di un periodo di 30 minuti di funzionamento giornaliero preliminare (oltre le 8 ore consentite) al massimo per tre volte nell'arco della giornata.

3. sono esonerati dai divieti del precedente punto c):

- I. gli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani,



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

scuole e asili;

- II. gli edifici rientranti nella categoria E.6 (1) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero piscine, saune e assimilabili;
  - III. gli ambienti degli edifici classificati come E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) nel caso in cui la presente prescrizione osti con le esigenze tecnologiche o di produzione (vedi ad es. impianti a ciclo produttivo continuo).
4. sono esonerati dai divieti di circolazione di cui al precedente punto d) i seguenti veicoli:
- I. autovetture con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling);
  - II. veicoli a metano o GPL o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell'ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l'alimentazione a gas;
  - III. veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile e delle Pubbliche Amministrazioni, solo se in servizio di istituto;
  - IV. veicoli per soccorso e assistenza sanitaria, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
  - V. veicoli adibiti all'igiene urbana, compresi i servizi di raccolta e allontanamento dei rifiuti nonché i servizi di spazzamento stradale;
  - VI. veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
  - VII. veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica o per esigenze sanitarie urgenti previa autocertificazione;
  - VIII. veicoli al seguito di cerimonie con esposizione di autocertificazione in cui si dichiarino il percorso ed i motivi per cui avviene la circolazione;
  - IX. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
  - X. veicoli attrezzati per il pronto intervento relativo agli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici, i cui conducenti devono essere in possesso di autocertificazione (in carta libera) indicante gli estremi del veicolo, l'orario, l'indicazione del luogo di partenza e di destinazione ed il motivo dell'intervento;
  - XI. veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
  - XII. veicoli storici nell'ambito di manifestazioni, purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a



COMUNE DI  
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;  
XIII. veicoli del servizio di car sharing;

## DISPONE

- 1) la validità della presente ordinanza fino al 31/12/2012, per tutto il periodo di funzionamento degli impianti termici, con riferimento alle zone climatiche di cui all'allegato A del D.P.R. n. 412/1993, fatte salve le deroghe previste dall'art. 10 dello stesso Decreto, o all'emanazione di espressa ordinanza di revoca della medesima;
- 2) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune di Sesto Fiorentino;
- 3) la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune, al Commissariato di P.S., alla Stazione dei Carabinieri, alla Stazione del Corpo Forestale competenti per territorio, per i controlli di competenza;
- 4) la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Toscana - Assessore all'Ambiente e all'energia, Settore Qualità dell'Aria, Rischi Industriali, Prevenzione e Riduzione Integrata dell'Inquinamento;
- 5) la trasmissione del presente provvedimento alla Provincia di Firenze - Assessore all'Ambiente;


## INFORMA

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

I trasgressori delle disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con una somma da 25 Euro a 500 Euro

I trasgressori delle disposizioni di cui alla lettera d) saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285/1992 "codice della strada" e s.m.i.

Sesto Fiorentino,



Gianni Gianassi  
Sindaco di Sesto Fiorentino



COMUNE DI  
SESTO FIORENTINO

pi... M... 4

